



Principato di San Bernardino

Costituzione del Principato di San Bernardino

Art. 1

Il Principato di San Bernardino è indipendente e sovrano legittimamente soggetto di Diritto Internazionale ed esercita le funzioni sovrane in tutto uguale a uno Stato Estero; in quanto tale ha facoltà di diritti e di obblighi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Internazionale; ad Esso competono le Immunità Giurisdizionali e Tributarie con il trattamento giuridico spettante agli Stati; conseguentemente, i provvedimenti pronunziati dai Suoi Tribunali hanno natura di Provvedimenti Giurisdizionali di uno Stato Estero.

Art. 2

È sottoposto alla Sovranità del Principato di San Bernardino il settore situato nel Mar Rosso nell' isolotto precedentemente nominato Afrodite alle coordinate 15.1588 Latitudine Nord e 42.1019 Longitudine Est

Art. 3

Nel Territorio sottoposto alla Sovranità del Principato sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere. Il Principato non si oppone all'impiego di personale per la ricerca scientifica o a qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato.

Art. 4

Il Principato di San Bernardino, su richiesta delle Alte Parti, può impiegare proprie risorse finanziarie per rendere possibile lo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nel Mar Rosso, gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici.

Art. 5

Il Principato renderà possibile, con ogni mezzo, la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali il Mar Rosso offre un interesse scientifico o tecnico.

Art. 6

Nel Territorio sottoposto alla Sovranità del Principato di San Bernardino sono vietate le esplosioni nucleari e

l'eliminazione di scorie radioattive.

Art. 7

Il Principato di San Bernardino prende atto che gli Stati hanno rinunciato a presentare nuove proposte di rivendicazioni territoriali o nuove proposte di estendere precedenti rivendicazioni di Sovranità territoriali o di istituire diritti di Sovranità su qualsiasi altra parte del Mar Rosso.

Art. 8

Il Principato di San Bernardino ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della Convenzione di Vienna non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il Suo consenso.

Art. 9

Il Consiglio di Governo del Principato di San Bernardino consente, senza condizioni, agli osservatori delle Nazioni Unite e delle parti contraenti di accedere in ogni momento in qualsiasi parte della regione sottoposta alla Sovranità del Principato.

Art. 10

Il Principato di San Bernardino si impegna a osservare i principi di cooperazione. In particolare, autorizza le misure:

- a) inerenti all'utilizzazione del Territorio del Principato a fini esclusivamente pacifici;
- b) agevolanti la ricerca scientifica nel Territorio del Principato;
- c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale nel Territorio del Principato;
- d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione;
- e) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nel Territorio del Principato.

Art. 11

Nel Principato di San Bernardino tutte le Religioni hanno pari dignità.

Art. 12

Il Principato è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e vuole contribuire, in proprio o in



concorso con altri Organismi Internazionali, ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Art. 13

Il Principato di San Bernardino si richiama ai principi di nobiltà della Cavalleria.

Art. 14

Il Principato di San Bernardino vuole affermare e diffondere le virtù della carità e della fratellanza, esercitando senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati e i bisognosi.

Art. 15

Le Funzioni Legislativa, Esecutiva e Giudiziaria sono esercitate nei modi e nei termini stabiliti dalla presente Costituzione.

Art. 16

Il Principato di San Bernardino esercita tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dei Propri fini, anche nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, in tutti gli Stati, possibilmente in virtù di Convenzioni Internazionali.

Art. 17

Il Principe, sentito il parere del Consiglio di Governo, può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dei fini dello Stato.

Art.18

Il Principato ha la sede presso la residenza del Principe.

Art. 19

Il Consiglio di Governo, su proposta del Principe, può istituire territori, Ambasciate o Consolati in ogni parte del mondo. Il Principato ha Diritto di Legazione attiva e passiva, secondo le regole generali del Diritto Internazionale. In senso ecclesiastico tale Diritto, oltre al ricevimento e all'invio di Diplomatici propri, si estende all'invio e al ricevimento di Legati alle varie Autorità Religiose e senza interferenze dell'Autorità Civile.

Art. 20

Il Principe nomina il Ministro del culto religioso per i rapporti con le Chiese e le altre organizzazioni religiose, con il compito di promuovere gli interessi spirituali dei

Cittadini del Principato e di curare i rapporti tra il Principato e le organizzazioni religiose.

Condizione fondamentale per l'ammissione nel Principato di una chiesa o altro gruppo religioso è che né la dottrina né la pratica della singola organizzazione religiosa ledano i diritti e le libertà altrui.

In caso di organizzazioni religiose con importanti suddivisioni denominazionali, potranno essere nominati il Viceministro, i Sottosegretari e i Capi Dipartimento per i rapporti con quella specifica denominazione.

Il Capo Dipartimento e i Vice-Capo Dipartimento dovranno essere fedeli della Chiesa o denominazione verso la quale rivestono tale ruolo.

Art. 21

Il Principato di San Bernardino, la Santa Sede e gli altri Stati sono ciascuno nell'ambito del Proprio ordinamento Indipendenti e Sovrani. I loro rapporti sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 22

Il Principato è sviluppato nel globo da insediamenti retti da Funzionari nominati dal Principe con Sovrano Decreto.

Art. 23

Sono fonti del Diritto del Principato di San Bernardino:

- La Costituzione;
- I Provvedimenti Legislativi;
- I Codici;
- Gli Accordi Internazionali;
- Le Consuetudini.

Art. 24

La Bandiera del Regno è tricolore con un triangolo verde, una diagonale bianca con al centro lo scudo principesco sormontato dalla corona e un triangolo rosso.

Art. 25

Le lingue ufficiali del Principato sono la lingua italiana, inglese e francese.

Art.26

La moneta del Principato è il Pax.



Consiglio privato del Principe

Art.26/a

Il Principe sarà coadiuvato nello sviluppo delle sue funzioni di ordinaria e straordinaria gestione del Principato da tre Consiglieri del Principe denominati "probiviri".

Art.26/b

Il "parere" o "l'armonia" dei probiviri è vincolante, quindi forza di voto quanto il giudizio paritetico del Principe.

Art.26/c

I consiglieri del Principe o probiviri saranno organizzati in modo che risulterà sempre un'unica votazione, senza equivoci con la maggioranza dei due terzi che verrà intesa come assoluta nei confronti del Principe.

Art.26/d

Per qualsiasi decisione presa, il consigliere si assume nei confronti del Principe e del Principato come "propria responsabilità" nelle funzioni che ricopre di sua pertinenza.

Art.26/e

I probiviri possono ricoprire più di una carica contando per ognuna nell'organo specifico un voto unitario.

Art.26/f

Nessuno dei probiviri può prendere decisioni individuali senza il voto di maggioranza del Consiglio privato del Principe pena l'esclusione dallo stesso per indegnità.

I Cittadini del Principato

Art. 27

Sentito il parere del Governo, la cittadinanza del Principato di San Bernardino è concessa esclusivamente dal Principe con Decreto Legislativo avente forza di Legge.

Art. 28

1 - La cittadinanza è concessa alle persone fisiche che ne fanno richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni. Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti la Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2 - La libertà personale è inviolabile.

3 - Nell'ambito del Principato, salvo diversa disposizione costituzionale, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Le limitazioni all'esercizio dei Diritti dei Cittadini del Principato sono previste dalla Legge.

4 - Nell'ambito del Principato sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

5 - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

6 - Il Principe, sentito il parere dei probiviri, nei casi gravi e urgenti, può sospendere fino a sentenza definitiva, con decreto motivato, l'esercizio dei Diritti di Cittadinanza.

Il Principe

Art. 29

Il Principe è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e continuità. Egli è arbitro e regolatore del funzionamento corretto delle Istituzioni. Al Principe spettano prerogative e onori sovrani. Il Suo titolo è Principe di San Bernardino, con il trattamento di Altezza Serenissima, e potrà utilizzare gli altri Titoli che spettano alla Corona.

Art. 30

Il Principe assume la più alta rappresentanza nelle relazioni internazionali ed esercita le funzioni previste espressamente dalla Costituzione e dalle Leggi.

Art. 31

Al Principe legittimamente spettano le Prerogative Sovrane connesse alla Fons Honorum allo *Jus Majestatis* e dallo *Jus Honorum*, con facoltà di



concedere, di rinnovare, di riconoscere stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi, titoli nobiliari, con o senza predicato, trasmissibili e non di Principe, di Duca, di Marchese, di Conte, di Visconte, di Barone, di Lord, di Signore, di Nobile e di Patrizio. Il trattamento di Don e di Donna spetta ai soli titoli di Principe e di Duca su concessione del Principe.

Art. 32

Al Principe spetta la firma e la rappresentanza legale del Principato di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e distanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare a tale scopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 33

La Persona del Principe è inviolabile e non è soggetta a responsabilità.

Art. 34

Ogni Atto del Principe, tranne quelli *motu proprio*, è controfirmato dal Ministro proponente.

Art.34/a

Per *motu proprio* si intende riferito a titoli onorifici e per grazia, giustizia.

Art. 35 Il Principe è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle Sue funzioni, compreso quello per alto tradimento. In tale caso è messo in stato di accusa dal Senato del Principato.

Art. 36

La Corona del Principato di San Bernardino è ereditaria nei successori di Sua Altezza Serenissima Gianni Rolando Principe di San Bernardino. Sua Altezza Serenissima Gianni Rolando assume il Nome Dinastico di Gianni Rolando di San Bernardino . Tutti i Successori al Trono debbono aggiungere al proprio nome quello di Gianni, Giovanni, Gianfilippo, Giorgia aventi il denominatore comune la lettera iniziale G..

Art. 37

1 - La Successione al Trono seguirà l'ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, sempre con preferenza per la linea anteriore rispetto alle linee posteriori; nella stessa linea, per il grado più vicino rispetto al grado più lontano; nello stesso grado, per il maschio rispetto alla femmina, e nello stesso sesso per la persona maggiore di età rispetto a quella minore. Alla prima successione di S.A.S. Principe Gianni saliranno

al Trono in totale parità le loro Altezze Gianfilippo e Giorgia Principi di San Bernardino.

2 - Il Principe Ereditario del Principato ha il titolo di Principe di San Bernardino, con il trattamento di Altezza Serenissima.

3 -Estinte tutte le linee legittimate dalla Costituzione, il Senato del Principato provvede a eleggere la nuova Dinastia.

4 - Il Principe è maggiorenne al compimento del ventunesimo anno di età.

5 - La carica di Principe è a vita.

6 - Coloro che avendo diritto alla successione al Trono abbiano contratto matrimonio contro l'espressa proibizione del Principe o del Senato del Principato, resteranno esclusi dalla Successione per sé e per i propri discendenti.

7 - La Consorte del Principe ha il titolo di Principessa, con il trattamento di Altezza Serenissima.

Art. 38

La Principessa e il Principe Ereditario non possono assumere Funzioni Costituzionali, salvo decisione diversa del Principe.

Art. 39

Il Principe, prima di esercitare le Sue funzioni, presta il seguente giuramento : "Noi Gianni Rolando Principe di San Bernardino Duca di Piedimonte, Conte di Derthona solennemente promettiamo e giuriamo su questo Sacratissimo Legno della Croce e su questi Santi Evangeli di Dio di osservare fedelmente e lealmente la Costituzione del Principato di San Bernardino e di reggere coscienziosamente tutta l'attività del Principato. Chiedo a Dio Onnipotente di sostenermi o di punirmi se dovessi tradire la Sua Volontà o la Costituzione."

Art. 40

L'Ufficio di Principe è incompatibile con qualsiasi altra carica. Le Funzioni di Principe in ogni caso che Egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato del Principato. In caso di impedimento permanente o di morte o di abdicazione del Principe, il Principe Ereditario succede di diritto al Trono.

Art. 41

1 - Se il Principe è minorenne, il Padre o la Madre del Principe e, in loro mancanza , il parente maggiorenne più prossimo a succedere alla Corona, secondo l'ordine stabilito dalla Costituzione, assumerà l'immediato esercizio della Reggenza e la eserciterà per tutto il tempo della minore età del Principe.



2- Se il Principe dovesse diventare incapace all'esercizio della Sua autorità e tale inabilità fosse riconosciuta dal Senato del Principato, entrerebbe nell'immediato esercizio della Reggenza il Principe Ereditario della Corona, se maggiorenne. Altrimenti si procederebbe nel modo previsto nel comma precedente, finché il Principe Ereditario non raggiunga la maggiore età.

3 - Se non ci fosse alcuna persona avente titolo alla Reggenza provvederebbe alla nomina il Senato del Principato, attribuendone l'esercizio a tre o cinque persone.

4 - Per esercitare la Reggenza è necessario essere maggiorenne.

5 - La Reggenza sarà esercitata in nome del Principe.

6 - Sarà Tutore del Principe minorenni la persona nominata dal Senato del Principato.

Art. 42

Il Principe, sentito il parere del Presidente del Senato del Principato, può sciogliere l'organismo di reggenza. Il potere dell'Organismo sciolto è prorogato fino alla sua ricostituzione.

Il Senato

Art. 43

1 - L'esercizio della Funzione Legislativa spetta al Senato del Principato.

2 -Il Senato del Principato è composto da dodici componenti, di cui sei nominati dal Principe e sei nominati dal Consiglio dei probiviri nei modi e nei termini stabiliti da una apposita Disposizione Legislativa.

3 - In accordo con i probiviri il Principe nomina il Presidente del Senato del Principato, il Vice- Presidente e il Segretario.

4 - Il Principe può concedere la nomina di Senatore a vita senza diritto di voto a coloro che si sono resi noti per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

5 - Sono eleggibili o nominabili Senatori i cittadini del Principato che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 44

Il Senato del Principato autorizza con Legge la ratifica dei Trattati Internazionali.

Art. 45

Il Senato del Principato approva entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio e il rendiconto consuntivo presentato dal Consiglio di Governo. Ogni Legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 46

1 - L'esercizio della Funzione Legislativa non può essere delegato al Consiglio di Governo del Principato,

se non per materie determinanti per un tempo limitato e per oggetti definiti.

2 - Il Senato del Principato può approvare a maggioranza una sfiducia sull'operato dei singoli Ministri e inviarla al Principe per le opportune decisioni.

Art. 47

1 - Le Leggi sono promulgate dal Principe entro un mese dall'approvazione e saranno convalidate dal Guardasigilli nominato dal Principe entro il termine stabilito dalla legge.

2 - Se il Senato del Principato a maggioranza ne dichiara l'urgenza, la Legge può essere promulgata nel termine da essa stabilito.

3 - Le Leggi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Principato di San Bernardino ed entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art.48

Il Principe, prima di promulgare la Legge, può chiedere al Senato del Principato una nuova deliberazione.

Art. 49

Il Senato del Principato può disporre, su autorizzazione o su richiesta del Principe e/o dei probiviri, inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Senato del Principato nomina tra i propri componenti una commissione determinandone il numero e il relativo regolamento.



Il Governo

Art. 50

1 - Il Governo del Principato è presieduto dal Principe e composto dal Segretario di Stato, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro degli Interni, dal Ministro ai Rapporti Istituzionali e dal Ministro del Tesoro e delle Finanze.

1/a - Tre Ministri scelti dal Principe sono rappresentati dal Consiglio dei probiviri.

1/b- Il Principe ha la facoltà di nominare tre Ministri scelti tra i cittadini meritevoli del Principato.

2 - Il Principe, con Sovrano Decreto, può nominare Ministri senza portafoglio o istituire nuovi Dicasteri.

3 - Il Principe e gli altri Ministri costituiscono il Consiglio di Governo.

4 - Il Principe nomina e revoca i Ministri per indegnità e/o reati contro il Principato.

5 - I Ministri prima di assumere le Funzioni di Governo prestano giuramento nelle mani del Principe.

6 - La Legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio di Governo, le attribuzioni e le organizzazioni dei Dicasteri.

7 - Il Consiglio di Governo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Principato, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere, previo parere favorevole del Principe, tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dello Stato, esclusi quelli che la Costituzione in modo tassativo riserva al Senato del Principato o alla Corte dei Conti o alla Corte Suprema.

8 - Il Consiglio di Governo, previo parere favorevole del Principe, ha la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili e immobili; contrarre mutui

garantendoli con ipoteca sui beni dello Stato; acconsentire cancellazioni e annotamenti ipotecari; rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; aprire o chiudere conti bancari o finanziari e compiere qualsiasi operazione presso banche o società finanziarie.

9 - Il Principe, sentito il parere del Consiglio di Governo, ha facoltà di nominare Direttori nonché Procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti Nobiliari o delle Onorificenze che non debbono essere convertiti in Legge e non debbono essere controfirmati.

Art. 51

I Sovrani Decreti di concessione o di revoca di Titoli rientrano nella esclusiva *Fons Honorum* del Principe.

Art. 52

1 - Il Principe emana i Sovrani Decreti deliberati dal Consiglio di Governo.

2 - I Sovrani Decreti deliberati dal Consiglio di Governo dovranno essere convertiti in Legge entro un anno dalla loro emanazione.

Art. 53

I Ministri, salvo decisione diversa del Principe, durano in carica cinque anni.

Art. 54

Il Principe dirige la politica generale del Consiglio di Governo, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

La Corte dei Conti

Art. 55

La Corte dei Conti vigila e controlla le spese dell'intero patrimonio del Principato. Essa è anche organo di consulenza del Principe o del Ministro del Tesoro.

Art. 56

1 - La Corte dei Conti è composta da un Presidente, da un Vice- Presidente e da quattro Componenti.

2 - I Membri della Corte dei Conti sono nominati equamente dai probiviri e dal Principe.

Art. 57

1 - I Componenti della Corte dei Conti debbono avere una preparazione nelle Discipline Giuridiche, in quelle Economiche e Finanziarie.

2 - Essi durano in carica cinque anni.

3 - Nei casi di irregolare gestione della Corte o di palese incompetenza dei suoi Membri sentito il parere del Consiglio di Governo, il Principe, con Sovrano Decreto, può revocare i singoli Membri o l'intero Collegio.



La Corte Suprema del Principato

Art. 58

1 - La Corte Suprema del Principato è giudice di ultima istanza dei procedimenti civili, penali e amministrativi, sia di merito che di legittimità.

2 - La Corte Suprema giudica anche sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e sulle accuse promosse contro il Principe ed i Ministri.

Art. 59

1 - La Corte Suprema del Principato è composta da otto Membri nominati per metà dal Principe e per metà dai Consiglieri del Principato.

2 - Nei casi di irregolare gestione della Corte o di palese incompetenza dei suoi Membri sentito il parere del Consiglio di Governo, il Principe, con Sovrano

Decreto, può revocare i singoli Membri o l'intero Collegio.

3 - Tale potere non può essere esercitato dal Principe nei casi in cui è sottoposto ad accusa parlamentare.

4 - I Giudici della Corte Suprema del Principato sono scelti fra i Giudici Ordinari, fra i Professori Universitari esperti in Materie Giuridiche e fra gli Avvocati.

5 - I Giudici della Corte Suprema durano in carica cinque anni.

6 - Il Presidente della Corte Suprema del Principato è nominato dal Principe.

7 - Il Vice - Presidente e il Segretario sono eletti a maggioranza assoluta dalla Corte stessa.

Gli Uffici del Principato

Art. 60

1 - Gli Uffici del Principato sono organizzati secondo disposizioni di Legge.

2 - Nell'Ordinamento degli Uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei propri dipendenti e funzionari.

La Magistratura

Art. 61

1 - La Giustizia è amministrata in nome di Sua Altezza Serenissima il Principe

2 - I Giudici sono soggetti alla Legge.

3 - Il Consiglio Supremo della Magistratura del Principato, costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, è presieduto dal Principe.

Art. 62

Le cause di competenza del Foro Ecclesiastico possono essere sottoposte dalle parti interessate ai Tribunali Ecclesiastici Ordinari, a norma del Codice di Diritto Canonico. Dette sentenze per avere esecuzione nel Territorio del Principato debbono essere deliberate da un Tribunale del Principato di San Bernardino.

L'Ordinamento Giuridico

Art. 63

Per le cause di competenza del Foro Laicale tra persone fisiche e giuridiche del Principato e nei confronti dei terzi, la Funzione Giurisdizionale è esercitata dai Principi Tribunali, a norma dei Codici o delle Leggi del Principato di San Bernardino.

Art. 64

Il Principe, in accordo con il Consiglio di Governo, nomina i Presidenti, i Giudici ed i Cancellieri dei Principi Tribunali e il Procuratore del Principe.

Art. 65

Il Procuratore del Principe è un Pubblico Ministero, che cura i pubblici interessi del Principato avanti l'Autorità Giudiziaria, e gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'Ordinamento Giudiziario del Principato.

Art. 66

I Giudici della Corte sono scelti fra i Cittadini del Principato particolarmente esperti in Diritto e possono essere revocati nei casi stabiliti dalla Legge. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 67

L'Ordinamento Giudiziario e la procedura innanzi i Principi Tribunali sono regolati dai Codici dello Stato.



Revisione della Costituzione

Art. 68

1 - Le Leggi di revisione della Costituzione e le altre Leggi di natura costituzionale possono essere

modificate dal Senato del Principato con una maggioranza assoluta.

2 - Sulle modifiche costituzionali, il Principe può esercitare il Suo Diritto di Veto.

Disposizioni Transitorie

I - I Consiglieri di Stato del Principato di San Bernardino, in carica il giorno della promulgazione della presente Costituzione, assumono la qualifica di Senatori.

Principato entro sei mesi dalla chiusura del primo Bilancio il 30 Giugno del 2015.

II - Il primo Consigliere di Stato, al momento della promulgazione della presente Costituzione, assume la Presidenza del Senato del Principato

VII - La Corte dei Conti deve essere costituita entro il 31 Agosto 2014.

III - Il secondo Consigliere di Stato, al momento della promulgazione della presente Costituzione, assume le funzioni di Vicepresidente del Senato del Principato.

VIII - La Corte Suprema deve essere costituita entro cinque anni dalla data di promulgazione della Costituzione del Principato.

IV - Il terzo Consigliere di Stato, al momento della promulgazione della presente Costituzione assume la funzione di Segretario del Senato del Principato. Ai Senatori Costituenti è concesso il titolo di Lord.

IX - Fino all'entrata in vigore dei Codici del Principato si fa riferimento ai Codici dello Stato di Malta.

V - Il primo bilancio del Principato si chiude il 31 dicembre del 2014.

X - La Costituzione del Principato di San Bernardino entra in vigore lo stesso giorno della sua promulgazione.

VI - Il primo rendiconto consuntivo deve essere presentato dal Ministro del Tesoro al Senato del

XI - Gli articoli esplicitamente non contemplati si rifanno al regolamento interno del Principato di San Bernardino.